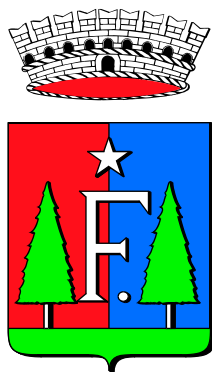


COMUNE DI FONDO



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI, ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI

(Art. 7 L.R. 31 luglio 1993, n. 13)

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 dd. 15.04.2004

IL SINDACO

F.to Dott. Bruno Bertol

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Luisa Ferrazza

TITOLO I°
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Oggetto e Finalità

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della Legge Regionale 31 luglio 1993, n. 13 assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.
2. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
3. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

ART. 2

Criteri generali per la concessione di contributi

1. Nel determinare il diritto ad ottenere gli ausili finanziari di cui al presente regolamento nonché la loro entità, la Giunta comunale tiene conto dei seguenti criteri:
 - a) utilità, importanza, rilievo civile e sociale dell'attività del soggetto richiedente, anche con riferimento ad eventuali piani e programmi approvati o predisposti dal Comune nei settori di attività analoghi a quelli del richiedente;
 - b) coincidenza dell'attività del soggetto richiedente con interessi generali o diffusi nella Comunità locale e con gli indirizzi generali e settoriali dell'Amministrazione;
 - c) numero dei soggetti direttamente e/o indirettamente coinvolti nell'attività ordinaria del soggetto richiedente;
 - d) incidenza del volontariato e capacità di valorizzazione e/o di integrazione delle/con le risorse esistenti;
 - e) rilevanza territoriale dell'attività svolta;
 - f) grado di raggiungimento degli obiettivi programmati e dei risultati conseguiti;
2. L'intervento finanziario del Comune è inoltre subordinato alle seguenti valutazioni:
 - a) presenza di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici o privati;

b) capacità dei soggetti richiedenti di autofinanziamento e di diversificazione dell'attività svolta;

c) situazione economico e finanziaria generale del soggetto richiedente, verificabile attraverso la documentazione richiesta ai sensi del presente regolamento.

3. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni - o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto - con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.

4. Non sono comunque ammissibili a contributo le domande relative ad attività o iniziative già effettuate alla data di presentazione della domanda.

ART. 3

Albo dei beneficiari

1. E' istituito l'albo dei beneficiari costituito dai soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi *ad personam* e benefici economici a carico del bilancio comunale.

2. L'albo è aggiornato annualmente con l'inclusione dei soggetti cui siano stati attribuiti benefici finanziari nel precedente esercizio e pubblicato all'albo pretorio del Comune.

3. L'albo può essere consultato da ogni cittadino.

TITOLO II° PROCEDURE

ART. 4

Termini

1. Le domande per la concessione di contributi ordinari o sovvenzioni, redatte secondo i modelli (A e C) allegati al presente regolamento, devono essere presentate **entro il 30 aprile** dell'anno cui l'attività da svolgere o l'iniziativa da organizzare si riferisce.
2. Le domande per la concessione di contributi straordinari, redatte secondo i modelli (B e C) allegati al presente regolamento, devono essere presentate entro il 30 aprile ovvero prima del verificarsi dell'iniziativa o manifestazione per cui viene richiesto il sussidio.
3. Con deliberazione della Giunta comunale sono determinati l'entità, i termini ed i criteri per il riparto della concessione dei contributi, l'eventuale documentazione ulteriore a quella prescritta dal presente regolamento ai fini dell'istruttoria, nonché le modalità per l'erogazione degli importi concessi.
4. La Giunta comunale può stabilire di derogare al termine di cui al comma 1 al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi, in seguito e per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie, del verificarsi di eventi imprevedibili o di modificazioni del quadro normativo di riferimento.
5. A cura del responsabile del procedimento viene affisso all'albo pretorio, almeno venti giorni prima della scadenza, apposito avviso relativo alla scadenza del termine di presentazione delle istanze.

ART. 5

Destinatari delle provvidenze

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:
 - a) di enti pubblici, per le attività ed iniziative che gli stessi esplicano a beneficio della comunità locale;
 - b) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano

iniziative di specifico e particolare interesse o svolgono prevalente attività a vantaggio della comunità locale;

c) di persone e famiglie residenti o normalmente presenti nel Comune che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite, in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti o non siano attivabili competenze di spettanza di altri enti pubblici.

2. Devono in ogni caso sussistere le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento.

3. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

ART. 6

Esclusione dai finanziamenti

1. Sono comunque esclusi dai benefici e dai finanziamenti comunali:

- Le associazioni costituite da un numero di soci inferiore a 5 (cinque);
- Gli enti pubblici o privati, le associazioni, le cooperative, i singoli cittadini che non siano in regola con il pagamento dei tributi comunali o che abbiano pendenze di qualsiasi tipo nei confronti del Comune di Fondo;
- Le attività rivolte esclusivamente o prevalentemente all'ambito interno del soggetto richiedente;
- Le attività promosse in settori di intervento per i quali l'offerta sia ritenuta sufficiente;
- Le spese palesemente eccessive rispetto ai prezzi correnti di mercato o manifestamente non necessarie;
- Le attività realizzate al di fuori del territorio comunale senza il coinvolgimento o il diretto beneficio della Comunità di Fondo.

ART. 7

Contenuti generali delle istanze

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici, dirette all'Amministrazione comunale e sottoscritte dal richiedente se persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica, devono contenere una dettagliata descrizione dell'attività, delle iniziative o dei programmi da realizzare, l'individuazione delle finalità per le quali l'intervento richiesto è destinato e l'indicazione dei requisiti posseduti, corredata dalla documentazione prescritta dal presente regolamento.
2. Le istanze devono essere redatte secondo i modelli approvati dall'Amministrazione ed allegati al presente regolamento e che potranno essere eventualmente aggiornati o integrati, in caso di necessità, dalla Giunta comunale.
3. Le istanze devono, inoltre, contenere la dichiarazione, a firma del legale rappresentante del soggetto richiedente, di inesistenza di cause ostative alla concessione di provvidenze, l'eventuale dichiarazione o certificazione ai sensi della vigente normativa antimafia e la dichiarazione di esenzione o assoggettamento della ritenuta fiscale.

ART. 8

Istanze delle persone fisiche

1. Le persone fisiche che presentano istanza devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 4 della Legge 04.01.1968, n. 15 così come s.m. ed i. con D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (con allegato documento d'identità del richiedente), dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene nonché la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso. Dovrà essere inoltre dichiarato, sempre ai sensi della normativa sopra richiamata, se il richiedente sia o meno beneficiario, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici. In caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto concedente. L'Amministrazione provvederà alla verifica di quanto dichiarato con le modalità stabilite dalla legge.
2. L'erogazione degli interventi finanziari avviene ai sensi dell'art. 13, comma 1.
3. In ogni caso le istanze relative a specifiche attività od iniziative devono essere accompagnate da:

- a) relazione descrittiva della natura e delle caratteristiche dell'attività o dell'iniziativa da realizzare, delle finalità, dei destinatari o fruitori e della rilevanza sociale o territoriale della stessa;
- b) preventivo delle spese e dei mezzi previsti per fronteggiarle, con la specificazione delle entrate secondo la loro natura e provenienza.

ART. 9

Istanze per la concessione di contributi ordinari

1. Ai fini della determinazione annuale da parte del Comune dell'intervento finanziario da destinare ad enti pubblici e privati od associazioni quale concorso per l'espletamento della loro attività ordinaria annuale, gli stessi sono tenuti a presentare istanze di contributo entro il termine di cui all'art. 4, come da modelli A e C, corredata dal programma di attività prevista per l'esercizio in cui la domanda viene presentata e dalla seguente documentazione:

- a) copia dello Statuto o Atto costitutivo del soggetto richiedente;
- b) codice fiscale o partita IVA;
- c) copia del rendiconto dell'ultimo esercizio approvato;
- d) copia del bilancio preventivo dal quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico;
- e) relazione illustrativa dei programmi di attività per l'esercizio cui si riferisce la richiesta, della loro rilevanza sociale e territoriale, dei relativi destinatari e fruitori dei costi e delle risorse finanziarie da impiegare, con la specificazione dei mezzi di provenienza pubblica e di quelli ricavabili da attività a pagamento.
- f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente relativa:
 - alla natura dell'attività svolta dall'ente (commerciale/non commerciale);
 - all'aver o non aver richiesto ed ottenuto contributi da altri enti in merito all'attività oggetto della contribuzione;
 - all'impegno di non utilizzare la documentazione (fatture ecc.) presentata per il contributo per ulteriori richieste di finanziamento;

ART: 9 bis

Istanze per la concessione di contributi straordinari

1. Per l'erogazione dei contributi straordinari si applicano gli stessi criteri previsti per l'erogazione dei contributi ordinari subordinatamente a:

a) presentazione dei seguenti allegati:

- copia dello Statuto o Atto costitutivo del soggetto richiedente;
- codice fiscale o partita IVA;
- programma dettagliato della manifestazione;
- bilancio relativo alle entrate ed alle uscite previste per l'organizzazione della manifestazione per cui viene richiesto il contributo, firmato ed approvato dal presidente o legale rappresentante dell'ente;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente relativa:
 - alla natura dell'attività svolta dall'ente (commerciale/non commerciale);
 - all'aver o meno richiesto ed ottenuto contributi da altri enti in merito all'attività oggetto della contribuzione;
 - all'impegno di non utilizzare la documentazione (fatture ecc.) presentata per il presente contributo per ulteriori richieste di finanziamento;

b) verifica, in sede di istruttoria, che:

- l'iniziativa, visto il carattere di imprevedibilità, non può essere inserita nella domanda di contributo per l'attività ordinaria;
- la richiesta viene presentata prima della manifestazione o iniziativa;

2. L'erogazione del contributo eventualmente concesso dal Comune avverrà previa presentazione dei seguenti documenti:

- bilancio consuntivo relativo alla manifestazione svolta, firmato ed approvato;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente circa la veridicità dei dati esposti nei bilanci preventivi e consuntivi;

ART. 10

Istruttoria e piano di riparto

- 1.** Le istanze pervenute entro i termini di cui all'art. 4 sono istruite sulla base dei criteri di cui agli artt. 1 e 2.
- 2.** Le istanze che siano risultate in fase di istruttoria dotate dei requisiti richiesti e non in contrasto con le norme del presente Regolamento, sono esaminate dalla Giunta comunale entro la fine dell'anno di presentazione.
- 3.** La Giunta, tenuto conto delle finalità che il richiedente intende perseguire e delle risorse disponibili in bilancio, stabilisce quali istanze accogliere e l'importo da assegnare a ciascuna istanza esaminata.

4. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.
5. Sono fatte salve particolari procedure e la necessità di acquisire preventivi pareri, ai sensi di specifiche norme di legge o di regolamento.

ART. 11

Concessione dei finanziamenti

1. L'intervento finanziario concesso dalla Giunta comunale ai sensi del vigente Regolamento è vincolato all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
2. Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazione professionisti e qualsiasi altra prestazione.
3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso.
4. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca, parziale o totale.
5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire sia attraverso l'assegnazione di contributi finanziari sia con la concessione dell'uso agevolato o gratuito di impianti, strutture od attrezzature comunali.
6. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono

essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate o rientranti in piani o programmi approvati dai competenti organi del Comune e nel limite dei fondi a tal fine stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale o per delega della stessa dai soggetti di cui al presente Regolamento.

ART. 12

Obblighi dei beneficiari e patrocinio

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi col quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.
4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso. Per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.
5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

ART. 13

Erogazione degli interventi finanziari

1. L'erogazione delle provvidenze è disposta come segue:
 - a) per contributi relativi ad attività annuali (ordinari):
 - l'80% ad esecutività della deliberazione della Giunta comunale di concessione del contributo;
 - il saldo su presentazione della relazione consuntiva dell'attività svolta, sulle spese sostenute e sulle entrate conseguite corredato dal bilancio consuntivo

approvato e firmato, accompagnato dalla consueta dichiarazione di atto notorio relativa alla veridicità dei dati esposti in bilancio.

b) per contributi relativi a specifiche attività o iniziative (straordinari):

- su presentazione della relazione consuntiva dell'attività svolta, sulle spese sostenute e sulle entrate conseguite.

2. In ogni caso il Comune potrà richiedere all'ente organizzatore copia di documenti giustificativi delle spese.

3. La liquidazione del saldo potrà essere rideterminata o revocata con recupero delle assegnazioni già corrisposte, nel caso di sostanziali difformità fra il bilancio preventivo presentato ed il consuntivo prodotto nonché ove si riscontrino gravi irregolarità o ritardi pregiudizievoli al buon esito delle attività o delle iniziative finanziate.

4. I soggetti che organizzano iniziative previste o approvate in programmi formalmente adottati dall'Amministrazione, possono di norma beneficiare della concessione gratuita delle strutture e dei beni immobili di proprietà o disponibilità del Comune di Fondo, in osservanza del presente Regolamento e di quelli vigenti relativi alla concessione in uso delle strutture comunali, previa approvazione di apposito provvedimento giuntale.

TITOLO III°

SETTORI DI INTERVENTO

ART. 14

Individuazione

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti:

- a) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- b) Sviluppo economico e turistico;
- c) Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
- d) Culto pubblico;
- e) Attività culturali e sociali, educazione ed informazione;
- f) Sviluppo economico e turistico;
- g) Tutela dei valori ambientali;
- h) Volontariato per la protezione civile;

2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

3. I contributi e gli interventi finanziari relativi ai diversi settori sono stabiliti con i criteri e le modalità previste nei Titoli I° e II°, salvo ulteriori specifiche procedure stabilite in relazione ai diversi settori di intervento.

ART. 15

Assistenza e Sicurezza Sociale

1. Fermo restando il coordinamento dell'attività in materia di assistenza e beneficenza da parte della Provincia Autonoma di Trento e del Comprensorio della Valle di Non, gli interventi del Comune in materia di assistenza e sicurezza sociale sono principalmente finalizzati:

- a) alla protezione e tutela del bambino e dei minori in età evolutiva;
- b) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- c) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;

- d) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti handicappati;
- e) alla prestazione di forme e di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale;
- f) al recupero e alla prevenzione delle tossicodipendenze;
- g) alla prestazione di forme di collaborazione e di coinvolgimento dei cittadini alla vita sociale ed amministrativa attivando anche adeguate forme e modalità di partecipazione secondo quanto previsto dallo Statuto Comunale.

2. Per conseguire tali finalità il Comune provvede a sostenere e valorizzare le forme organizzative di volontariato e le istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma. L'Amministrazione interviene direttamente in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi di associazioni di cui al comma precedente o delle istituzioni o non siano attivabili competenze di spettanza di altri Enti pubblici.

3. Nel bilancio annuale il Consiglio comunale può determinare le risorse destinabili ai fini di assistenza e sicurezza sociale di cui al comma 1.

4. L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano dell'immediata assistenza può essere autorizzata dal Sindaco, compatibilmente con le disposizioni normative contenute nelle leggi provinciali in materia, nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio e delle somme impegnate dalla Giunta. Il Sindaco adotta la sua decisione in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata, nel minor tempo necessario, dal servizio di assistenza sociale.

ART. 16

Attività culturali ed educative

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzate principalmente:

- a) favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educative nell'ambito del territorio comunale;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali, musicali o di altro pregio artistico;
- c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità;

d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;

e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale manifestazioni, convegni, mostre, esposizioni, iniziative con finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valutazione.

2. La concessione dei contributi viene effettuata sulla scorta dei programmi presentati dai richiedenti, tenuto conto della loro rilevanza educativa e culturale e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale.

3. Le valutazioni di cui al comma precedente sono effettuate dalla Giunta comunale.

ART. 17

Attività Sportive

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico - motorie ricreative del tempo libero.

3. Alle società, associazioni ed enti che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso di sovvenzione e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.

4. Il Comune può concedere contributi *una tantum* alle società ed associazioni di cui ai commi 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

5. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti anche con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni indicate nei Titoli I° e II° del presente regolamento.

ART. 18

Sviluppo economico

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

- a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione alle attività esercitate nel Comune;
- b) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della Comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
- c) a contributi per la realizzazione di interventi per favorire la diffusione del turismo sociale;
- d) a contributi annuali a favore della Pro Loco e di altri soggetti volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso i terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. La concessione delle strutture è comunque effettuata in osservanza dei vigenti regolamenti comunali.

ART. 19

Tutela di valori ambientali

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

- a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

ART. 20

Contributi al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari

1. In applicazione delle vigenti disposizioni in materia antincendio, la Giunta comunale, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, determina l'entità del contributo ordinario posto a carico del bilancio medesimo, da approvarsi da parte del Consiglio e da erogare al Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Fondo.
2. Eventuali contributi straordinari per il finanziamento dell'acquisto di mezzi, attrezzature, arredamenti, equipaggiamenti o altro materiale necessario al normale funzionamento del Corpo VV.FF. sono inseriti nel bilancio di previsione previa richiesta scritta del Comandante corredata da precisazione dell'eventuale contributo provinciale concesso per il medesimo acquisto in relazione anche alle dotazioni standard previste e finanziate dai piani provinciali di settore.
3. I contributi straordinari sono liquidati con deliberazione della Giunta comunale su presentazione della documentazione di spesa da parte del Comandante. L'ammontare di contributi straordinari, sommati a quelli della Provincia con specifica destinazione, non possono superare la spesa sostenuta per l'acquisto dei beni finanziati.

ART. 21

Interventi straordinari

1. Qualora sia rappresentata un'esigenza straordinaria connessa a iniziative e manifestazioni non comprese nei programmi finanziati ai sensi del presente regolamento, la Giunta comunale - sulla base di specifica motivazione dell'interesse generale della comunità tale da giustificare l'intervento del Comune - può accordare agli organizzatori un contributo straordinario se sussista in bilancio la necessaria disponibilità di mezzi finanziari.
2. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi di attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dal precedente Titolo II°.

ART. 22

Norma transitoria

1. Per l'anno 2004 il termine per la presentazione delle istanze di contributo di cui all'art. 4, comma 1 del presente regolamento, sono prorogate al **31 maggio 2004**.

§§§§§§

Marca da
bollo
(€ 10,33)

MODELLO A

**ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO
PER L'ATTIVITA' DI ENTI, ASSOCIAZIONI E COMITATI**

AL COMUNE DI FONDO

Il sottoscritto _____
nat_ a _____ il _____ residente in _____
via _____ nella sua qualità di presidente e/o legale rappresentante
del _____ codice fiscale e/o partita
IVA _____ con sede in _____
via _____ n° ____ tel. _____
fax _____ presenta istanza per la concessione di contributo a
sostegno dell'attività che svolgerà in codesto Comune nell'anno 20____ nel settore
(vedi art. 14) _____ secondo il
programma allegato alla presente in conformità all'art. 9 del Regolamento Comunale
approvato con deliberazione consiliare n. 11 dd. 15.04.2004.

Il sottoscritto dichiara che _____
(denominazione Ente/Associazione/Comitato)

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell'articolazione politico - amministrativa di alcun partito;
- si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l'attività dell'Ente/Associazione/Comitato dallo stesso rappresentato, per l'attuazione del programma presentato;

Allega alla presente:

- copia dello statuto o atto costitutivo del soggetto richiedente;
- codice fiscale e/o partita IVA;
- copia del rendiconto dell'ultimo esercizio (con specificazione delle voci di entrata e di uscita) approvato e firmato ;
- copia del bilancio di previsione (con specificazione delle voci di entrata e di uscita) approvato e firmato;
- la relazione riguardante l'attività programmata per l'anno in corso;

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro e firma)

Marca da
bollo
(€. 10,33)

MODELLO B

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO
PER L'ATTIVITA' DI ENTI, ASSOCIAZIONI E COMITATI

AL COMUNE DI FONDO

Il sottoscritto _____
nat_ a _____ il _____ residente in _____
via _____ nella sua qualità di presidente e/o legale rappresentante
del _____ codice fiscale e/o partita
IVA _____ con sede in _____
via _____ n° ____ tel. _____
fax _____ presenta istanza per la concessione di contributo a
sostegno dell'organizzazione, in codesto Comune, della manifestazione o iniziativa,
dd. _____ secondo il programma allegato alla presente in conformità
all'art. 9 bis del Regolamento Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 11
dd. 15.04.2004.

Il sottoscritto dichiara che _____
(denominazione Ente/Associazione/Comitato)

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell'articolazione politico - amministrativa di alcun partito;
- si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l'organizzazione della manifestazione di cui sopra;

Allega alla presente:

- copia dello statuto o atto costitutivo del soggetto richiedente;
- codice fiscale e/o partita IVA;

Espone di seguito la relazione illustrante l'iniziativa, il preventivo di spesa e il piano di finanziamento.

Prende atto che l'erogazione del contributo straordinario eventualmente concesso dal Comune avverrà previa presentazione dei seguenti documenti:

- bilancio consuntivo relativo alla manifestazione svolta, firmato ed approvato;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente circa la veridicità dei dati esposti nei bilanci preventivi e consuntivi;

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro e firma)

- 1) **RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ATTIVITA'**
- 1.1) PROGRAMMA E MODALITA'ORGANIZZATIVE

1.2) OBIETTIVI PERSEGUITI

1.3) SOGGETTI E FORME DI PARTECIPAZIONE

2) NOTE TECNICHE

DENOMINAZIONE INIZIATIVA	
LOCALITÀ' DI SVOLGIMENTO	
PERIODO DI SVOLGIMENTO	
NUMERO EDIZIONI	

2.1) TIPOLOGIA DELL'ATTIVITA' (barrare con una crocetta)

SOCIALE	TURISTICA
SPORTIVA	
CULTURALE	
RICREATIVA	

2.2) MODALITÀ PROMOZIONALI (barrare con crocetta)

Descrizione	Locale	Nazionale	Internazionale
Manifesti, depliant ecc.			
Stampa (riviste, quotidiani, ecc.)			
Stampa specializzata			
Televisione			
Radio			
Altro			

2.3) SOGGETTI COLLABORATORI (barrare con crocetta)

OPERATORI TURISTICI	
SPONSOR PRIVATI	
<i>ISTITUTI DI CREDITO</i>	
AMMINISTRAZIONI COMUNALI	
COMPENSORI	
ALTRI ENTI O ASSOCIAZIONI	

3) PREVENTIVO DI SPESA DEL PROGETTO

VOCI DI SPESA (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO)	IMPORTO	SPAZIO RISERVATO AL COMUNE
· compensi e rimborsi spese a studiosi, esperti, relatori · spese per traduzioni e interpreti · spese di promozione e pubblicità · spese editoriali · spese relative a noleggi di strumenti e attrezzature · spese per attribuzione premi di concorso · spese di allestimento · spese di trasporto di materiali · spese per trasferte · spese di assicurazione · oneri SIAE · spese per iscrizioni a manifestazioni o gare · altro (specificare)		
COSTO DEL PROGETTO		
SPESE DI GESTIONE (postali, telefoniche, cancelleria, ecc.) PER UN MASSIMO DEL 20% DEL COSTO DEL PROGETTO		
SPESA TOTALE		

VOCI DI ENTRATA	IMPORTO	
• Iscrizioni • quote associative • autofinanziamento • incassi • enti pubblici oltre al Comune (quali:.....) • sponsor privati (quali:.....) • altro (specificare)		
TOTALE		

DISAVANZO (totale spese - totale entrate)		
--	--	--

MODELLO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/la sottoscritto/a _____
(cognome) (nome)nato/a a _____ (_____) il _____
(luogo nascita) (prov.) (data nascita)residente a _____ (_____) via _____ n. _____
(comune residenza) (prov.) (indirizzo)

legale rappresentante di _____ codice

fiscale / P. IVA _____ con sede a _____

in via _____ consapevole delle sanzioni penali, nel caso

di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del

DPR 445 del 28 dicembre 2000,

dichiara

- la veridicità dei dati esposti in bilancio consuntivo;
- di svolgere / non svolgere attività produttiva di reddito di impresa ai sensi dell'art. 51 e seguenti del D.P.R. 597/1973 e s.m. (D.P.R. 917/1986):
(la dichiarazione deve essere in senso affermativo anche se trattasi di Enti non commerciali che svolgono attività commerciale in forma occasionale; es.: feste campestri, mostre o spettacoli a pagamento, ecc....);
- non ha richiesto o già ottenuto contributi da altri enti in merito all'attività oggetto della contribuzione, oppure:
- ha ottenuto altri contributi a parziale copertura della spesa che risulta non finanziata per Euro _____ ;
- si impegna a non utilizzare la documentazione (fatture ecc.) riferite al presente contributo per ulteriori richieste di finanziamento;

Dichiara, altresì, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/1996 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Fondo, _____

.....
(firma del dichiarante)

N.B: La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti gli atti notori richiesti o destinati ad una pubblica amministrazione, nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentano.

Qualora la sottoscrizione non venga posta in presenza del funzionario addetto a ricevere la pratica, alla presente va allegata la **fotocopia (non autenticata) della carta di identità** (art. 38 del DPR 445/2000).